



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

---

CAMPANIA

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18  
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**DOCUMENTO DI SINTESI**

# Il decreto interviene con diverse misure finalizzate a:

- Finanziamento ed altre misure per il potenziamento del sistema sanitario nazionale;
- Sostegno all'occupazione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- Supporto al credito per imprese e famiglie tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali;
- Incentivi fiscali (credito d'imposta) a titolo di indennità in relazione al pagamento dei canoni di affitto dei locali commerciali e sanificazione dei luoghi di lavoro.

# Misure a sostegno del lavoro

- ***Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)***
- Le aziende con un numero medio di dipendenti superiore a 5, che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario erogate dal FIS (Fondo Integrazione Salariale), con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

# Misure a sostegno del lavoro

- ***Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)***
- I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

# Misure a sostegno del lavoro

- ***Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)***
- Le Regioni e Province autonome, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. L'accordo sindacale, che può essere raggiunto in forma telematica, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

# Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

- ***Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)***
- In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

# Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

- ***Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)***
- Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

# Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

- ***Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)***
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.

# Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

- ***Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria)***
- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (es. artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

# Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

- ***Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)***
- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.

# Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

- **Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)**
- Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, ai quali sia riconosciuto l'articolo 3, comma 3, della legge n.104/92, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

# Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

- ***Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)***
- L'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, in modo da consentire lo svolgimento in sicurezza le attività lavorative a seguito dell'emergenza sanitaria.

# Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

- **Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)**
- Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni, il Fondo centrale di garanzia per le PMI concederà, a titolo gratuito, la garanzia fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro;
  - per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
  - Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

# Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

- **Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)**
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo, anche nuovi finanziamenti fino a 18 mesi di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche o intermediari finanziari, a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza sanitaria. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione.

# Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

- ***Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)***
- Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà:
  - l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  - Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

# Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

- ***Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)***
- Le Imprese in oggetto possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- Gli affidamenti in c/c a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipazioni su crediti alla data del 29 febbraio 2020 o a quella di pubblicazione del presente decreto, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- I prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è oggetto di dilazione dilazionato senza maggiori oneri;

# Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- ***Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)***
- Tutti versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

# Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- ***Art. 61 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)***
- Per le imprese o professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
  - Ritenute alla fonte applicate relativi sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  - relativi all'iva;
  - relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

# Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- ***Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)***
- Ai lavoratori subordinati, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- Tale premio non concorre alla formazione del reddito.

# Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- ***Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)***
- Alle imprese è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
- Le modalità di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, che sarà adottato entro trenta giorni.

# Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- ***Art. 65 (Credito d'imposta per botteghe e negozi)***
- Alle imprese è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- Il credito d'imposta non si applica alle attività commerciali di vendita di beni di prima necessità e di servizi alla persona di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
- Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

# Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- ***Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)***
- Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

# Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- ***Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)***
- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a cartelle o avviso di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

# Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Cov-19

- ***Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)***
- Per i contratti di soggiorno annullati dai clienti a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dall'emergenza coronavirus, la struttura ricettiva ha la possibilità di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo già versato, all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno.

# Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Cov-19

- **Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)**
- In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni (anziché 120) dalla chiusura dell'esercizio.
- È prevista, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le società possono altresì prevedere lo svolgimento in video conferenza, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
- Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.